

Scheda n. 7

ARTICOLO 78 – CRITERI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DI BENEFICI

La presentazione dei benefici attesi di ciascun intervento nelle tabelle di cui all'articolo 78, comma 6, lettera a), rispetta i criteri minimi illustrati nella tabella seguente:

Codice intervento	Beneficio B1 [kEur / a]	Beneficio B2 [kEur / a]	Beneficio B3 [kEur / a]	Beneficio B4 [kEur / a]	Beneficio B5 [kEur / a]	VAN benefici [kEur]	VAN costi [kEur]
001							
002							
003							

Le categorie di beneficio corrispondono ai benefici:

- B1. minori costi per la riduzione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza della rete ottenibile grazie all'intervento allo studio;
- B2. minori costi per gli interventi in emergenza delle imprese distributrici in occasione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza della rete;
- B3. minori costi per la riduzione di interruzioni ordinarie ottenibile grazie all'intervento allo studio;
- B4. minori costi di esercizio delle imprese distributrici in occasione di interruzioni ordinarie;
- B5. altri minori costi o altri benefici che non siano oggetto di potenziale doppio conteggio con i benefici suddetti.

Oltre a tale sintesi tabellare, l'impresa distributtrice indica le informazioni quantitative utilizzate per il calcolo dei benefici (ad esempio numero di utenti disalimentati all'anno in situazione pre-intervento e in situazione post-intervento; quantità di energia prelevata dalle varie categorie di utenti in kWh/anno; durata di interruzioni ordinarie evitate all'anno; quantità di personale "risparmiato" in anni-persona; quantità di linea non più oggetto di taglio alberi in km) e le ipotesi assunte per la valorizzazione di ciascuno dei suddetti benefici (es. valorizzazione dei costi operativi evitati in euro/anno-persona, valorizzazione dei costi taglio alberi evitati in euro/km).